

ATTO N. DD 471

DEL 30/01/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 27

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

**OGGETTO:** Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Nuovo impianto adibito a operazioni di recupero rifiuti inerti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.""  
Comune: Chivasso  
Proponente: COGEDI s.r.l.  
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

#### **Premesso che:**

In data 29/11/2024 (prot. CmTo n. 171034 del 02/12/2024) la Società COGEDI s.r.l. (di seguito denominata proponente) con sede legale in Torino – Via Roma n. 237 e Partita IVA n. 05052680013 - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto denominato "Nuovo impianto adibito a operazioni di recupero rifiuti inerti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." da realizzarsi in Comune di Chivasso.

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 7. z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.....".

Con nota prot. n. 175243 del 10/12/2024, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web della CmTO e chiedendo di fornire, nel termine di legge di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

**Dato atto che:**

La Società proponente intende avviare ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. una nuova attività di trattamento rifiuti inerti non pericolosi nel Comune di Chivasso (TO) in Via Caluso all'interno del parco industriale "Consorzio P.I.CHI." (ex comprensorio Lancia) che si trova ai margini nord dell'abitato del Comune di Chivasso .

In particolare si intende richiedere l'autorizzazione per le attività di stoccaggio (messa in riserva finalizzata al trattamento, R13) ed eventuale successiva lavorazione (R5), dei materiali conferiti, tramite frantumazione, vagliatura e selezione granulometrica per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia.

L'area oggetto dell'intervento, per una superficie totale pari a circa 5.770 mq., è identificata al Catasto del Comune di Chivasso al Foglio 48 Particelle 604 p, 438 p, 591 p, 590 p, 593 p, 611 p, 612 p. Tale area sarà impermeabilizzata da pavimentazione in cemento e completamente recintata.

La superficie scolante, così come definita dal Regolamento regionale del 20 febbraio 2006, n. 1/R, sarà pari a circa 4.200 mq.

Nel dettaglio le macrotipologie di rifiuto, le attività di recupero e le quantità previste a progetto sono le seguenti:

Macrotipologie	Attività di recupero	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità ritirata (t/a)
Terre e rocce da scavo	R 13/R 5	1800	40000
Conglomerato bituminoso	R 13/R 5	800	20000
Rifiuti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale <i>(come definiti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 127/20</i>	R 13/R 5	1600	40000
<b>Totale</b>		<b>4.200 t</b>	<b>100.000 t/anno</b>

Per le tre macro-tipologie di rifiuti sopra riportati si prevede una gestione gestite con flussi separati per la produzione di EoW ai sensi del DM 127/2024 e del DM 69/2018 (conglomerato bituminoso).

Inoltre per l'aggregato riciclato ne è previsto l'ottenimento tramite la miscelazione delle tre tipologie identificate ai sensi del D.M.127/2024.

**Rilevato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri da parte delle Amministrazioni e degli Enti interessati:

- nota prot. n. 11735 del 19/12/2024 di SMAT s.p.a.;
- nota ptot. n. 4529 del 24/01/2025 della Città di Chivasso.

Nel corso dell'istruttoria sono inoltre pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti facenti parte del gruppo

di lavoro dell'Organo Tecnico:

- nota prot. n. 492 del 03/01/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (scarichi);
- nota prot. n. 2215 del 09/01/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (emissioni);
- nota prot. n. 7267 del 20/01/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (acustica);
- nota prot. n. 5910 del 16/01/2025 della Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi

**Considerato che:**

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**Pianificazione Territoriale**

Non si rilevano elementi di incompatibilità con la pianificazione locale e sovraordinata.

Anche dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto l'area non pone limitazioni.

La Città di Chivasso nel parere di competenza prot. n. 4529 del 24/01/2025 ha evidenziato quanto segue:

*“L'area entro la quale si intende realizzare il progetto si trova all'interno del complesso industriale “Consorzio P.I.CHI.”, è identificata al Catasto del Comune di Chivasso al Foglio 48 Particelle 604 p, 438 p, 591 p, 590 p, 593 p, 611 p, 612 p, per una dimensione complessiva di circa 5.770 mq ed è classificata dal vigente P.R.G.C. del Comune di Chivasso come “Aree industriali esistenti e di completamento” zona 5.I. Alla luce di quanto sopra, rispetto agli aspetti di competenza di questo Comune non si rileva la necessità di sottoporre a procedura di VIA l'impianto in oggetto, a condizione che vengano rispettate le procedure tecnico-operative descritte dal Proponente nella documentazione costituente il progetto. Si demanda e rimanda ai pareri delle competenti direzioni della Città Metropolitana e all'ARPA Piemonte la valutazione degli aspetti aventi caratteri specificatamente tecnici ed ambientali.”*

**Aspetti progettuali-ambientali**

Si rileva in generale una potenziale corretta gestione dell'impianto in relazione alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità operative/gestionali che si intendono adottare per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura.

Rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di tipo tecnico/gestionale/amministrativo, come di seguito argomentate, che possono essere demandate alle successive fasi progettuali/autorizzative.

**Modalità operative-gestionali**

La Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi nel parere di competenza prot. n. 5910 del 16/01/2025 ha evidenziato quanto segue:

*“Dal punto di vista della gestione rifiuti e degli eow prodotti all'interno dell'impianto, sarà necessario conseguire ulteriori precisazioni sull'operatività in relazione ai diversi cumuli presenti, in particolare per quanto concerne il rifiuto in ingresso, il rifiuto post trattamento, in attesa di verifica analitica ed il materiale post verifica, per cui sono stati accertati i presupposti per la cessazione dalla qualifica di rifiuto. Dovrà inoltre essere data evidenza delle modalità con cui si intendono seguire i diversi set analitici, previsti nella Tab. 2 dell'Allegato 1 al D.M. 127/24, in funzione del possibile successivo impiego dell'eow ovvero in funzione dell'esito delle analisi stesse. Occorre inoltre precisare se, con l'aggregato descritto nella Tab. 7 della relazione, si intenda far riferimento*

*ad un materiale prodotto a partire da un mix di tutti i codici EER previsti dalla citata norma ossia qualora si intende qualora presenti anche miscele bituminose e/o terre e rocce.*

*Da ultimo necessita precisare, per quanto riguarda i rifiuti di terre e rocce da scavo, le modalità di accettazione delle stesse, ossia se siano previste verifiche analitiche sul rifiuto in ingresso, nonché conferma che non si intenderanno gestire rifiuti da terre e rocce provenienti da siti in bonifica.*

*Quanto sopra ai fini di perfezionare la successiva documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione alla gestione rifiuti.”.*

#### *Fase di cantiere*

Non si evidenziano criticità riferite a questa fase in quanto sono previsti limitati interventi di adeguamento del sito, dei piazzali e del sistema di gestione delle acque meteoriche.

#### *Gestione reflui ed acque meteoriche*

La Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera (scarichi) nel parere di competenza prot. n. 492 del 03/01/2025 ha evidenziato quanto segue:

*“La realizzazione dell'impianto di gestione rifiuti oggetto del presente procedimento implica, ai sensi del D.P.G.R. 1/R/2006, l'obbligo per l'impresa della presentazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche (di seguito P.P.G.) . A tal proposito la stessa ha fornito alcune indicazioni nell'ambito della relazione tecnica in allegato all'istanza di Verifica di Via dalle quali emerge che è intenzione della stessa raccogliere le acque meteoriche dalla superficie scolante (4.200 mq) trattare in vasca di sedimentazione i primi 5 mm di ogni evento meteorico, raccolti dalla superficie indicata, ed immettere tali acque e le eccedenti in “fognatura” non indicando se trattasi di fognatura nera, mista o esclusivamente bianca .*

*In merito a quanto sopra si ritiene utile precisare che per quanto a conoscenza di questa Direzione il comprensorio dell'area industriale P.I.CHI. presenta numerosi rami di fognatura nera, mista e di fognatura esclusivamente bianca dedicata alle acque meteoriche, pertanto l'individuazione dell'esatto recettore delle acque meteoriche di prima pioggia dell'area in esame è indispensabile al fine di definire il soggetto competente alla valutazione del P.P.G che l'impresa dovrà presentare.*

*Si precisa a tal proposito che, fermo restando la necessità di coinvolgere il P.I.CHI. in qualità di gestore della fognatura interna, nel presente procedimento e nelle successive fasi procedurali, qualora il recapito delle acque di prima pioggia individuato dall'impresa fosse la fognatura nera dovrà essere presentata l'istanza di approvazione del P.P.G. alla SMAT S.p.A e successivamente presentata dal consorzio comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA attualmente in capo allo stesso al fine di prendere atto dell'immissione, allo scarico finale autorizzato, delle acque di prima pioggia dell'impresa. Inoltre al fine di evitare un sovraccarico alla rete di fognatura nera e inviare acque meteoriche che non si ritengono potenzialmente inquinate ad un impianto terminale di depurazione, l'impresa dovrà prevedere che le acque eccedenti la prima pioggia vengano inviate in un recettore diverso come ad esempio la canalizzazione di fognatura esclusivamente bianca*

*Qualora altresì il recapito prescelto per le acque di prima pioggia fosse la fognatura bianca, considerato che la gestione delle fognature bianche risulta in capo al Comune il P.P.G dovrà essere approvato dal comune di Chivasso.*

*In merito a quanto sopra esposto, pur raccomandando di tener conto della situazione descritta, si comunica che non si rilevano particolari criticità rispetto agli aspetti di competenza di questa Direzione in relazione al procedimento in oggetto.”*

SMAT s.p.a. gestore del servizio idrico integrato nel parere di competenza prot. n. 11735 del 19/12/2024 ha evidenziato quanto segue:

*“In riferimento all’oggetto si comunica che dall’esame della documentazione fornita si evince che presso il nuovo insediamento non si origineranno scarichi di reflui industriali, ma verranno immesse in rete fognaria pubblica le acque di dilavamento di prima pioggia relative alle superfici scolanti impermeabilizzate.*

*Essendo la nuova installazione all’interno del parco industriale “Consorzio P.I.CHI.”, saranno utilizzate le reti fognarie private interne: in particolare le prime piogge dovranno essere allacciate alla rete fognaria interna nera, i cui punti di immissione alla rete pubblica sono autorizzati con AUA, atto DD 724-6225 del 04/10/2023.*

*Ai fini della valutazione della assoggettabilità a VIA dell’attività si comunica che per quanto riguarda gli scarichi derivanti dalla raccolta delle acque di prima pioggia, essendo correttamente collettati in rete fognaria, non comportano impatti significativi o negativi sull’ambiente.”*

#### *Emissioni in atmosfera*

La Direzione risorse idriche e tutela dell’atmosfera (emissioni) nel parere di competenza prot. n. 2215 del 09/01/2025 ha evidenziato quanto segue:

*“Gli impatti generati dalle emissioni atmosferiche dell’impianto sono riconducibili alle emissioni diffuse polverulente causate dal transito dei mezzi, dalle operazioni di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti e del materiale recuperato, e dalle operazioni di vagliatura e frantumazione condotte sui rifiuti.*

*Nello Studio Preliminare Ambientale il Proponente ha descritto le modalità operative, di seguito elencate, attraverso cui le medesime emissioni diffuse verranno minimizzate nell’esercizio dell’impianto: (... omissis)”.*

*Si evidenzia tuttavia, con riferimento al punto 9, che non parrebbe siano descritti nella documentazione allegata all’istanza i sistemi di nebulizzazione a servizio dell’impianto di vagliatura.*

*Alla luce delle considerazioni sopra riportate, non si rileva la necessità, per quanto di competenza, di sottoporre a procedura di VIA l’impianto in oggetto, a condizione che vengano rispettate le procedure tecnico-operative descritte dal Proponente per il contenimento delle emissioni diffuse provenienti dalle fasi di movimentazione, stoccaggio e lavorazione dei rifiuti e dei materiali EoW recuperati.*

*Si demanda alla successiva fase autorizzativa la definizione degli aspetti di dettaglio relativi ai nebulizzatori a servizio dell’impianto di vagliatura, per i quali il Proponente dovrà presentare idonea documentazione tecnica, precisando che si ritengono in generale preferibili sistemi di abbattimento già integrati nel macchinario piuttosto che separati.”.*

#### *Suolo e sottosuolo*

Per quanto concerne i potenziali impatti sulla tale componente questi non sono ritenuti significativi in considerazione delle tipologie di materiali trattati e delle modalità di gestione previste quali idonea pavimentazione dotata di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.

#### *Rumore*

L’area oggetto dell’intervento ricade in classe VI - “aree esclusivamente industriali” del piano di zonizzazione acustica comunale.

La Direzione risorse idriche e tutela dell’atmosfera (acustica) nel parere di competenza prot. n. 7267 del 20/01/2025 ha evidenziato quanto segue:

*“Sulla base della Valutazione Previsionale Impatto Acustico dell’attività in oggetto (datata 21 ottobre 2024) e dopo le analisi svolte da questo servizio, non si riscontrano particolari criticità in merito all’impatto acustico dell’Impianto COGEDI S.r.l., in Via Caluso n. 50, a Chivasso (TO).”*

#### *Traffico e viabilità*

Dal punto di vista logistico il sito risulta facilmente raggiungibile dall'Autostrada A4, dalla SS 26 e dalla SP 82 senza l'interessamento di aree residenziali e centri urbani. Tale rete viaria appare sufficientemente articolata per assorbire il traffico indotto dalla nuova attività, stimato in 30 viaggi/giorno tra ingressi e uscite, ritenuto poco significativo in rapporto al TGM (da 1.000 a oltre 20.000 veicoli/giorno a seconda del tratto interessato – fonte geoportale regione Piemonte anno 2024 ) della viabilità individuata.

#### **Ritenuto che:**

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze della conferenza dei servizi e dei pareri giunti e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- considerata la tipologia di impianto non si rilevano criticità legate alla sua collocazione nell'area esclusivamente di tipo produttivo del Parco Industriale denominato Consorzio Pi.Chi. (ex comprensorio Lancia);
- non si ravvisano elementi di criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA in relazione alla tipologia di impianto e dei potenziali impatti generati dallo stesso;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento possa determinare significativi effetti ambientali sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate; ciò in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali già individuate ed in relazione alle ulteriori prescrizioni e condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;
- rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di tipo tecnico/progettuale/amministrativo, così come in precedenza argomentate, che possono essere demandate alla successiva fase di progettazione e verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

**Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:**

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 29/11/2024 ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successiva fase autorizzativa;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto di seguito specificato:

#### ***A) “Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto”***

Si riportano gli adeguamenti tecnico/progettuale/amministrativi e gli approfondimenti necessari per il successivo iter di approvazione del progetto, da considerarsi comunque come elenco indicativo e non esaustivo, desunti dai pareri in precedenza riportati ai quali si rimanda integralmente:

- conseguire ulteriori precisazioni sull'operatività in relazione ai diversi cumuli presenti;
- evidenza delle modalità con cui si intendono seguire i diversi set analitici, previsti nella Tab. 2 dell'Allegato 1 al D.M. 127/24, in funzione del possibile successivo impiego dell'eow ovvero in funzione dell'esito delle analisi stesse;
- precisare se, con l'aggregato descritto nella Tab. 7 della relazione, si intenda far riferimento ad un materiale prodotto a partire da un mix di tutti i codici EER previsti dalla citata norma ossia qualora si intende qualora presenti anche miscele bituminose e/o terre e rocce;
- precisare, per quanto riguarda i rifiuti di terre e rocce da scavo, le modalità di accettazione delle stesse, ossia se siano previste verifiche analitiche sul rifiuto in ingresso, nonché conferma che non si intenderanno gestire rifiuti da terre e rocce provenienti da siti in bonifica;

- occorre individuare l'esatto recettore delle acque meteoriche di prima pioggia dell'area in esame tenendo in considerazione il fatto che SMAT s.p.a. ha evidenziato che "*in particolare le prime piogge dovranno essere allacciate alla rete fognaria interna nera, i cui punti di immissione alla rete pubblica sono autorizzati con AUA, atto DD 724-6225 del 04/10/2023.*";
- fermo restando la necessità di coinvolgere il P.I.CHI. in qualità di gestore della fognatura interna nelle successive fasi procedurali, qualora il recapito delle acque di prima pioggia individuato dall'impresa fosse la fognatura nera dovrà essere presentata l'istanza di approvazione del P.P.G. alla SMAT S.p.A e successivamente presentata dal consorzio comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA attualmente in capo allo stesso al fine di prendere atto dell'immissione, allo scarico finale autorizzato, delle acque di prima pioggia dell'impresa. Inoltre al fine di evitare un sovraccarico alla rete di fognatura nera e inviare acque meteoriche che non si ritengono potenzialmente inquinate ad un impianto terminale di depurazione, l'impresa dovrà prevedere che le acque eccedenti la prima pioggia vengano inviate in un recettore diverso come ad esempio la canalizzazione di fognatura esclusivamente bianca.
- definizione degli aspetti di dettaglio relativi ai nebulizzatori a servizio dell'impianto di vagliatura tenendo in considerazione che si ritengono in generale preferibili sistemi di abbattimento già integrati nel macchinario piuttosto che separati.

**Dato atto** dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

**Atteso che** la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

**Dato atto che** con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi strategici ed operativi.

## IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché

le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **Di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “*Nuovo impianto adibito a operazioni di recupero rifiuti inerti non pericolosi ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*” previsto in Comune di Chivasso (TO) presentato in data 29/11/2024 dalla Società COGEDI s.r.l. con sede legale in Torino – Via Roma n. 237 e Partita IVA n. 05052680013 – **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
2. **Di stabilire** che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente, degli “Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell’ambito del successivo iter di approvazione del progetto richiamate in premessa alle lettere A).
3. **Di stabilire** che, in conformità ai disposti di cui all’art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha efficacia temporale per anni cinque dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente
4. **Di rammentare** che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 29/11/2024, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell’ambito del rilascio dei titoli abilitativi.
5. **Di rammentare che** le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all’art. 29 “sistema sanzionatorio” comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
6. **Di rammentare che** qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all’art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame dell’Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino.
7. **Di attestare** l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.
8. **Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.
9. **Di demandare** all’Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA di questo Ente la

notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.

10. **Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

-----

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 30/01/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E  
SVILUPPO SOSTENIBILE)  
Firmato digitalmente da Claudio Coffano